



COMUNE DI SEMPRONIANO (Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 16 del 29/03/2019

Oggetto: RICOGNIZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI AI SENSI DEL D.L. 78/2010, DELLA L. 112/2008, DELLA L. 228/2012 E DEL DL 66/2014.

L'anno duemiladiciannove e questo dì ventinove del mese di marzo alle ore 15,00 in Semproniano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor PETRUCCI DOTT. LUCIANO - SINDACO

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
PETRUCCI DOTT. LUCIANO	SINDACO	s	
BARZAGLI KATIA	ASSESSORE	s	
VISONE ANNA MARIA CRISTINA	ASSESSORE VICESINDACO	- s	

Presenti 3 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto D.ssa Roberta Pireddu Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del Decreto Legge n° 78 del 31.05.2010 "Manovra correttiva 2010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito nella legge 30/07/2010, n° 122, concernente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi degli Enti Locali";

PRESO ATTO, che in particolare, i commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del citato art. 6, stabiliscono un tetto massimo per determinate tipologie di spesa, commisurato ad una percentuale della spesa per sostenuta per le stesse finalità nella'anno 2009;

TENUTO conto che gli atti e provvedimenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nei commi 7, 12 e 13 dell'art. 6 costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale;

VISTO che, come chiarito nella deliberazione della Corte dei Conti a Sezione Riunite in sede di controllo, n° 7 del 07/02/2011, in merito alle spese per studi e consulenze, il tetto di spesa deve essere calcolato secondo il criterio di "competenza";

PRESO ATTO che:

- con delibera n. 30 del 22/06/2011 sono stati stabiliti detti limiti;
- nell'anno 2012 la Corte dei Conti ha richiesto una certificazione relativa al triennio 2009-2011 avente per oggetto: "Indagine sugli incarichi esterni di cui all'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 - Contenimento della spesa ai sensi dell'art. 6 comma 7 L. 122/2010". In tale certificazione, a seguito approfondimenti e interpretazioni delle Corti dei Conti, sono stati inseriti incarichi erroneamente esclusi nella delibera 30/2011 dalle spese per studi e consulenze del 2009.
- relativamente alle spese per autovetture sono da escludersi le spese per le assicurazioni e le tasse di proprietà
- le missioni effettuate dagli amministratori sono tutte missioni effettuate per fini istituzionali , pertanto è da escludere da detti limiti il relativo intervento di spesa

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 6, comma 10, del D.L. n° 78/2010, convertito nella legge n° 122/2010, stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 purché si rispettino i limiti complessivi della riduzione di spesa;
- l'art. 6, comma 12 del D.L. n° 78/2010, convertito nella legge n° 122/2010, stabilisce che per le spese di missione il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo del vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'Ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento dei controlli ispettivi;
- è stata effettuata una verifica degli impegni di spesa assunti nell'esercizio finanziario 2009, al fine di determinare correttamente i tetti di spesa per l'esercizio 2017;
- nell'attività di ricognizione si è tenuto conto di quanto sotto evidenziato:

Tipologia di spesa	Attività di ricognizione
Studi e incarichi di consulenza	<p>Le spese appartenenti a questa tipologia sono state individuate tenendo conto delle indicazioni fornite con deliberazione della Corte dei Conti in sede di controllo a Sezioni Riunite n° 6/CONTR/05 del 15/02/2005 secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione finale in cui verranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; <input type="checkbox"/> gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti. <p>Circa l'assoggettabilità ai limiti previsti dall'art. 6, comma 7, D.L. 165/2001, si prende atto dei chiarimenti forniti con deliberazione della Corte dei Conti in sede di controllo a Sezioni Riunite n° 7/CONTR/011 del 07/02/2011, secondo la quale: "è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferimenti da altri enti soggetti pubblici o privati".</p>
Relazioni pubbliche	<p>La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, con i pareri n° 1076/2010 e 116/2011 ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> i limiti ex art. 6, comma 8, D.L. 78/2010 afferenti "le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non ricomprendono gli oneri a carico dell'amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività. <input type="checkbox"/> l'obiettivo perseguito dal legislatore non è quello di ridurre in modo automatico la spesa riferita agli specifici compiti e competenze amministrative di ciascun Ente ma quello di

	contenere le spese di carattere generale al fine di razionalizzare l'insieme della spesa pubblica. Utilizzando questo criterio sembra ragionevole, per la Corte, esaminare ogni spesa e verificare se essa rientra nell'ambito dell'attività tipica e delle competenze dell'ente locale e se costituisce, quindi, una modalità di estrinsecazione dell'attività amministrativa di uno specifico settore che, anche in base al principio di sussidiarietà, ex art. 118 Cost., rientra tra le funzioni attribuite ai comuni. Tale giudizio deve essere formulato considerando se la spesa ha natura consolidata nel tempo e non riveste carattere di semplice liberalità. In caso positivo tale spesa non è sottoposta alla limitazione di cui all'art. 6, comma 8.
Convegni e mostre	In tale voce di spesa rientrano le spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a svolte qualsiasi titolo.
Pubblicità	Sono state considerate spese di pubblicità quelle riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione (giornali, radio e tv) per attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici e le pubblicazioni delle gare di appalto.
Spese di rappresentanza	La Corte dei Conti, Sezione Regionale Toscana, con deliberazione 428/2009, ha interpretato l'assenza di una specifica normativa come la volontà del legislatore di lasciare all'autonomia normativa e contabile di ogni amministrazione il compito di regolamentare questo aspetto della spesa pubblica, riconoscendo agli atti regolamentari o di amministrazione, unitamente agli stanziamenti di bilancio la misura della legittimità delle spese in esame. La quantificazione della spesa sostenuta nell'anno 2009 è stata pertanto effettuata sullo specifico capitolo di spesa esistenti in bilancio.
Sponsorizzazioni	Nella quantificazione delle spese per sponsorizzazione sono state considerate sponsorizzazioni quelle derivanti da contratti a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor). Vedi parere n° 1075/2010 Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia.
Missioni	L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto e alloggio dei dipendenti e amministratori per le missioni effettuate per conto dell'Ente. Non rientrano nella fattispecie le spese di viaggio del segretario in convenzione, per il trasferimento da una sede all'altra, in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missioni per l'ente. Non sono altresì considerabili le spese di missione degli amministratori finalizzate all'adempimento dei compiti istituzionali, così come ribadito dalla Corte dei Conti della Liguria nella delibera n° 10 del 12/02/2011.
Attività di formazione	La rilevazione tiene conto delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo la quale il contenimento della spesa riguarda le attività esclusivamente formative, intendendosi per tali tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.

VISTO il limite di spesa di cui all'art.9 comma 28 del D.L 78/2010 che recita:

*“ A decorrere dall'anno 2011 possono avvalersi di **personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a **contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio** di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. “*

RICHIAMATO l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha inserito **all'art. 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27*

dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". All'inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già presente, che contiene la seguente disposizione: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

VISTI i limiti di spesa aggiunti e disposti dall'art. 1 della Legge 228 del 24/12/2012 ed in particolare i commi:

- **146** "Le Amministrazioni pubbliche... possono conferire **incarichi di consulenza in materia informatica** solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti."

- **147**. All'[articolo 7, comma 6, lettera c\), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), (**incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa**) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».

VISTI i nuovi limiti di spesa aggiunti e disposti dall'art. 14 del D.L. 66 del 24/04/2014 come da commi:

1. ...fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'[articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e all'[articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire **incarichi di consulenza, studio e ricerca** quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro.....

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'[articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e i limiti previsti dall'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro.....

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

Ritenuto che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate, risultanti dagli atti di impegno e dal conto annuale, emergono i seguenti limiti di spesa per l'anno 2019 e seguenti:

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Anno di riferimento	Totale	Riduzione	Limite massimo
Spesa per studi e consulenze	DL 78/2010 art. 6, c. 7	2009	1.654,20	80%	330,84
	DL 66/2014 art. 14, c. 1	2012	457.168	4,2%	19.201,06
Relazioni pubbliche	DL 78/2010 art. 6, c. 8	2009	0,00	80%	0,00
Convegni e mostre	DL 78/2010 art. 6, c. 8	2009	0,00	80%	0,00
Pubblicità	DL 78/2010 art. 6, c. 8	2009	0,00	80%	0,00
Spese di rappresentanza	DL 78/2010 art. 6, c. 8	2009	1.543,00	80%	308,60
Sponsorizzazioni	DL 78/2010 art. 6, c. 9	2009	0,00	100%	0,00
Formazione	DL 78/2010 art. 6, c. 13	2009	4.673,91	50%	2.336,96

Spese missioni	DL 78/2010 art. 6, c. 12	2009	225,65	50%	112,83
<i>Personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o formazione-lavoro, altri rapporti formativi, o somministrazione di lavoro, o lavoro accessorio</i>	DL 78/2010 art. 9., c 28 (2009	22.996,02	100%	22.996,02
<i>Contratti di collaborazione coordinata e continuativa</i>	DL 66/2014 art. 14, c. 1	2012	457.168	4,5%	20.272,56

e gli altri limiti per gli oggetti e per i periodi riportati di seguito:

OGGETTO DELLA SPESA	Fonte normativa	Periodo	Limite massimo
Incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali	<i>L 228/2012</i> <i>Art 1, c. 146</i>	dal 2013	0,00

Preso atto che:

- i giudici della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia con parere n. 227/2011, hanno chiarito che qualora nell'anno 2009 non sia stata sostenuta alcuna spesa il limite sarà costituito dalla spesa strettamente indispensabile che l'ente sosterrà nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità che dovrà essere dimostrata ed esplicitata nel provvedimento (il parere è relativo ai tagli art. 6 comma 7 ma si ritiene possa essere comunque un'interpretazione da estendere anche alle altre spese in quanto altrimenti verrebbero premiati gli enti meno virtuosi che nel 2009 abbiano sostenuto spese, come concluso la stessa Corte dei Conti per la fattispecie in esame).
- La [Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012](#) e la [Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013](#), hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 espresso in data 25/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bigazzi Francesca

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che:

- 1) la ricognizione delle spese oggetto di taglio, così come previsto
 - dal D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito nella legge n° 122/2010 del 30/07/2010;
 - dalla L. n. 228 del 24/12/2012;
 - dal D.L. n. 66 del 24/04/2014
 è stata effettuata sulla base delle indicazioni riportate in premessa;
- 2) gli stanziamenti dei bilanci di previsione degli anni 2019-2020-2021 ed i relativi impegni di spesa non dovranno superare i limiti imposti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010, dalla L. n. 228 del 24/12/2012 e dal D.L. n. 66 del 24/04/2014 e di seguito riepilogati:

OGGETTO DELLA SPESA	Limite massimo
Spesa per studi e consulenze	330,84
Relazioni pubbliche	0,00

Convegni e mostre	0,00
Pubblicità	0,00
Spese di rappresentanza	308,60
Sponsorizzazioni	0,00
Formazione	2.336,96
Spese missioni	112,83
TOTALE	3.089,23

Deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali (vedi [Corte costituzionale sentenza 139 del 2012](#) e [Sezione Autonomie della Corte dei Conti delibera 26 del 20/12/2013](#))

- 3) il limite di spesa di cui all'art. 9 c. 28 del DL 78/2010- *Personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o formazione-lavoro, altri rapporti formativi, o somministrazione di lavoro, o lavoro accessorio* - è pari ad € **22.996,02** per gli anni 2019-2020-2021;
- 4) il limite di spesa di cui al DL 66/2014 art. 14, c.1 - *Contratti di collaborazione coordinata e continuativa* - è pari ad € **20.272,56**
- 5) Spesa di cui all'art. 1 c. 146 della L 228/2012 - **Incarichi di consulenza in materia informatica**- solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici

DI TRASMETTERE il seguente atto ai Responsabili di Area dell'ente ricordando che:

- gli atti ed provvedimenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nei commi 7, 12 e 13 dell'art. 6 del DL 78/2010 costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale;
- la violazione dell'art 1 comma 146 della L. 228/2012 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti;

DI TRASMETTERE il seguente atto al Revisore dei Conti.

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n° 267/2000.

Al termine nessuno intervenendo

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione

Con separata ed unanime votazione

D E L I B E R A

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione

Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to Il Sindaco

PETRUCCI DOTT. LUCIANO

F.to Il Segretario Generale

D.ssa Roberta Pireddu

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **19/04/2019** al **04/05/2019** al n. **218** del Registro delle Pubblicazioni

Il Funzionario Incaricato

F.to Dott. Fabrizio Ferini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line.

Semproniano lì _____

F.to Il Funzionario Incaricato

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li
